



Titolo

Settore tecnico – Regolamento settore tecnico – divieto di tesseramento per altra società – divieto di svolgere attività per più di una società - ratio

Descrizione

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Settore tecnico *“i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”*. Dello stesso analogo tenore è l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. là dove stabilisce che *“nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici [...] non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”*. Tali disposizioni pongono a carico degli allenatori e dei tecnici una espressa “preclusione” allo svolgimento di attività nella medesima stagione a favore di società diversa da quella per la quale sono stati originariamente tesserati. Tale preclusione è volta ad evitare conflitti di interesse e violazioni del vincolo di esclusività che si connette al tesseramento annuale di allenatori e tecnici da parte di una squadra e costituisce una precisa scelta del Legislatore federale il quale infatti per altre categorie di operatori che non rivestono un ruolo identitario nella gestione dell'attività agonistica (ad es. medici sociali e operatori sanitari) consente invece variazioni di tesseramento nella medesima stagione (cfr. art. 38, comma 4, NOIF).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 110/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 40 e art. 38, comma 4, Regolamento Settore tecnico

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0110 CFA del 24 aprile 2024 (PF-sig.ra Alessia Rivolta)